

*Atti parlamentari**Camera dei Deputati*

XVI LEGISLATURA—SOMMARIO—SEDUTA DEL 19 APRILE 2012—N. 624

*(omissis)***(Trattazione degli ordini del giorno)**

Intervengono per illustrare gli ordini del giorno rispettivamente sottoscritti i deputati DOMENICO SCILIPOTI (PT) e VIVIANA BECCALOSSI (PdL).

VIERI CERIANI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. **Accetta gli ordini del giorno presentati**, purché siano tutti riformulati nel senso di impegnare il Governo « a valutare l'opportunità di »; *(omissis)*

(Gli ordini del giorno sui quali il Governo ha proposto una riformulazione, in assenza di opposizioni, si intendono riformulati in conformità al parere espresso dal rappresentante del Governo).

(omissis)

XVI LEGISLATURA—ALLEGATO A AI RESOCONTI—SEDUTA DEL 19 APRILE 2012—N. 624

(omissis)

La Camera,

premessi che:

nel provvedimento in esame, l'articolo 2, comma 5-*bis*, reca disposizioni sulla responsabilità solidale del committente, imprenditore o datore di lavoro, con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, in relazione al versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle fatture dei lavori realizzati;

tale responsabilità dura 2 anni dalla cessazione dell'appalto e non si applica qualora si dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento;

al momento, poiché non esiste una certificazione delle ritenute effettuate e dell'IVA incassata relativamente a ciascun appalto o subappalto, gli ulteriori obblighi che la norma pone in capo all'impresa risultano di difficile applicazione poiché, nella medesima norma, non sono individuati anche gli strumenti mediante i quali possa esercitarsi il controllo nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori;

di fatto, i soggetti coobbligati in solido non hanno la possibilità di accedere all'esimente previsto dalla normativa stessa che prevede la non applicazione della

responsabilità in solido qualora si dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento sanzionabile;

al riguardo, si sottolinea come la questione sia centrale per il settore delle costruzioni, in cui i lavoratori vengono spesso utilizzati contemporaneamente in più cantieri, mentre i versamenti delle ritenute sono, come noto, mensili e riferiti a tutti i dipendenti in forza presso l'impresa;

infine, risulta di fondamentale importanza evitare che siano introdotti ulteriori oneri burocratici documentali, connessi agli adempimenti per il rispetto delle disposizioni sulla responsabilità solidale del committente, utilizzando gli strumenti burocratici già esistenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare l'applicazione delle disposizioni sulla responsabilità solidale fino all'entrata in vigore di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisca le modalità per la verifica, da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti gli appalti;

a valutare l'opportunità di evitare, in ogni caso, l'introduzione di nuovi obblighi documentali, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente per l'attuazione della responsabilità solidale anche ipotizzando un Modello di versamento F24 « generale », accompagnato da un'eventuale autodichiarazione dell'appaltatore o subappaltatore che certifichi che, in tale modello, sono comprese le ritenute fiscali e l'IVA relative all'appalto;

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità, per i coobbligati in solido di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento e l'esclusione della responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni, per le quali resta obbligato il responsabile dell'inadempimento.

9/5109-AR/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Mariani.